

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 24 FEBBRAIO 1950

(32ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PALLASTRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione e rinvio)

« Proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 846) (Di iniziativa del senatore Romano Antonio):

PIEMONTE, relatore	Pag. 219 e <i>passim</i>
CARELLI	221
SALOMONE	221
PRESIDENTE	221 e <i>passim</i>
MEDICI	221
MILILLO	222
GRIECO	222
MENGGHI	222
DI ROCCO	222
LANZETTA	223

La riunione ha inizio alle ore 16,15.

Sono presenti i senatori: Allegato, Angelini Nicola, Carelli, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Lanzara, Lanzetta,

Medici, Menghi, Milillo, Pallastrelli, Piemonte, Ristori, Salomone, Spezzano e Tartufoli.

È presente anche il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, senatore Canevari.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (N. 846) (Di iniziativa del senatore Romano Antonio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, recante provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » di iniziativa del senatore Romano Antonio.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Piemonte.

PIEMONTE, relatore. Onorevoli senatori, le motivazioni espresse dal proponente circa l'opportunità e l'urgenza della proroga, per un altro biennio, dell'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, sono obiettivamente tutte valide. Il limite di due anni per l'applicazione di detto provvedimento è stato, certamente fissato in armonia con la previsione dell'andato in vigore della legge sulla riforma fondiaria ed agraria, allora annunciata.

Alla suddetta motivazione si deve aggiungere un'altra importante: le Commissioni provinciali, previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, col com-

pito di determinare se esistessero nel fondo venduto, o concesso in enfiteusi, i requisiti stabiliti dal comma C dello stesso articolo, furono costituite con forte ritardo in quasi tutte le Provincie, per modo che si può affermare che il decreto legislativo anzidetto non ebbe applicazione se non sullo scorcio del 1948, e ciò anche per la insufficienza di personale degli Ispettorati provinciali agrari, sui quali, praticamente, è caduto il compito di impedire che il provvedimento non fosse pretesto ad evasioni fiscali.

Il senatore Romano Antonio, autore del progetto di legge in esame, non ha tenuto presente che, successivamente all'emanazione del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, altri provvedimenti sono stati adottati ad integrazione ed a estensione di esso, provvedimenti che pure devono esser prorogati. Questa dimenticanza spiega l'opportunità di alcune modifiche che si propongono con un articolo 1 all'articolo unico del disegno di legge in esame e con un articolo 1-bis, nuovo.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

« Il periodo di due anni stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo medesimo, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e del concorso statale nel pagamento degli interessi, a' termini dello stesso decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è prorogato di due anni a decorrere dal 21 marzo 1950 ».

L'articolo 1-bis, nuovo, è così concepito:

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 473, è modificato come segue:

« L'Ente nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica, le società costituite da tali enti a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, tutti gli altri enti pubblici e le società di bonifica, sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate, anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ed

entro i termini in esso stabiliti, prorogati a norma del precedente articolo ».

Con le varianti all'articolo unico espresse nell'articolo 1 si proroga l'efficacia del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1248, che integra il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

L'articolo 1-bis, nuovo, oltre ad estendere la proroga della legge 29 luglio 1949, n. 473, inserisce anche le società di bonifica fra gli enti, consorzi o società previsti dall'articolo 1, comma primo, della citata legge, in relazione ai voti espressi dai sodalizi interessati ed accolti dal Ministro.

Si propone, poi, l'aggiunta di altri due articoli, così concepiti:

Articolo 2. — « Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è così modificato:

« Per detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta nel mutuo ».

Articolo 3. — « Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e le foreste provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da destinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

L'articolo 2 eleva il concorso massimo dello Stato nel pagamento degli interessi dal 3 al 4,50 per cento. Questa misura è giustificata dal medio intervento statale determinato da diverse recenti leggi in materia di esecuzione di opere pubbliche e di ricostruzione ed appare equa considerando le grandi difficoltà di ogni ordine che incontrano i postulanti all'accesso alla piccola proprietà contadina e l'importanza sociale di essa.

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, stabiliva, poi, che i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e le foreste avrebbero dovuto procedere alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, suscettibili di formazione della piccola proprietà contadina. Poichè tale specie di catasto non è stato compilato nel tempo prefisso — e lo Stato, così, ha dato la più palmare

prova che il periodo previsto per l'efficacia del provvedimento legislativo era insufficiente — coll'articolo 3 si riaprono i termini della predetta determinazione, anche per l'importanza che essa può avere indipendentemente dai fini della legge.

CARELLI. Sarei grato al senatore Salomone se egli volesse esprimere il suo parere sulla questione giuridica relativa al fatto che con il disegno di legge in esame dovrebbe essere prorogata per due anni l'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che non ancora è stato ratificato dalla Camera dei deputati.

SALOMONE. Qui noi abbiamo il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che, fino a quando non vi sarà una mancata ratifica, ha piena efficacia. Ora se noi, con il disegno di legge in esame prorogheremo il decreto legislativo anzidetto, implicitamente verremo a ratificarlo. Ritengo che questo non sia il primo caso che ci si presenta. A mio avviso è inutile sollevare dubbi di carattere giuridico sulla opportunità o meno di concedere una proroga all'efficacia del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, prima che si sia addivenuti alla ratifica del decreto legislativo stesso da parte della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Segreteria generale del Senato ha fatto presente l'inopportunità di procedere all'approvazione di un disegno di legge col quale si proroga l'efficacia di un decreto legislativo, sulla cui ratifica, o meno, è investito l'altro ramo del Parlamento. È una questione, questa, che io ho il dovere di prospettare alla Commissione e sulla quale la Commissione stessa, pregiudizialmente, è chiamata a decidere.

In ogni modo, poichè sembra che non sorgano obiezioni in merito alla questione anzidetta, passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

L'applicazione del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, è prorogata per due anni con decorrenza dal 21 marzo 1950.

Il relatore, senatore Piemonte, come voi ricorderete, ha proposto di sostituire all'arti-

colo unico del disegno di legge quattro nuovi articoli. Diamo lettura del primo di questi articoli:

Art. 1.

Il periodo di due anni stabilito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo medesimo, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e del concorso statale nel pagamento degli interessi, a' termini dello stesso decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è prorogato di due anni a decorrere dal 21 marzo 1950.

MEDICI. Nell'emendamento proposto dal relatore, così come nell'articolo unico del disegno di legge, si prevede una proroga dell'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, limitata a due anni. Desidero richiamare l'attenzione della Commissione su tale termine, perchè non comprendo il motivo per il quale la durata dell'applicazione di una legge intesa a favorire la formazione della piccola proprietà contadina debba essere contenuta entro ristretti limiti di tempo, cosa che del resto neppure compresi quando fu emanato il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Si argomentò allora che il termine di due anni, fissato per la durata del decreto legislativo anzidetto, che oggi, col disegno di legge in esame, si vuole prorogare per altri due anni, fosse sufficiente in previsione anche della riforma fondiaria.

Ora, ben venga questa riforma da tutti così attesa; occorre, però, osservare che anche quando essa sarà attuata, sussisterà sempre, date le sue premesse e la sua impostazione, una piccola proprietà non contadina che potrà trasformarsi in piccola proprietà contadina. Ci saranno, dunque, sempre le condizioni tecniche, economiche e sociali che consiglieranno di favorire tale trasformazione. Per queste ragioni, e considerato anche il fatto che non si hanno interferenze con il Ministero del tesoro e neanche, in fondo, con il Ministero delle finanze, perchè gli stanziamenti sono quello che sono, trattandosi soprattutto di concedere esoneri fiscali che in altri Paesi, in verità più progrediti del nostro, esistono già da 50 o 100 anni, — in Svizzera, ad esem-

pio, tutti i trasferimenti immobiliari si fanno senza il pagamento di quella infelice tassa che in Italia colpisce e, quindi, ostacola il trasferimento della proprietà immobiliare — io chiedo alla Commissione che, d'accordo con il Governo, vagli l'opportunità di dare una durata perenne al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, o, subordinatamente, di fissarne una durata per almeno un decennio.

MILILLO. Desidero far rilevare al Presidente e ai componenti la Commissione che, dovendo noi affrontare una discussione di merito, e non soltanto, quindi, quella relativa alla proroga pura e semplice del decreto legislativo del 24 febbraio 1948, n. 114, ci dovrebbe essere concesso il tempo di esaminare gli emendamenti che sono stati presentati e dei quali solo ora abbiamo avuto notizia. Tali emendamenti investono la struttura stessa della legge e possono, pertanto, dar luogo alla presentazione di altri emendamenti. Ciò considerato, chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata.

GRIECO. Credo che il collega Milillo abbia ragione. Devo notare, anzitutto, che la discussione del disegno di legge in esame avviene con un certo imbarazzo giuridico perchè, per quanto alcuni colleghi abbiano espresso parere affermativo, non sappiamo con sicurezza se possiamo oppur no discutere di questo disegno di legge.

Comunque, con gli emendamenti che sono stati proposti il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, viene sostanzialmente modificato, e noi non ci troviamo più di fronte ad una semplice proposta di proroga del decreto legislativo anzidetto.

La proposta fatta dal senatore Medici, ad esempio, è tale da mutare profondamente la natura della legge. Questa è la mia opinione, opinione forse affrettata ed un poco ingenua: comunque, io fui contro il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, quando esso fu emanato e sarò, quindi, contro la sua proroga. La proroga, infatti, aggrava gli elementi negativi della legge originale e, nello stesso tempo, altera la legge stessa. Il senatore Medici afferma che dovrebbero crearsi condizioni fiscali di favore perenni per la formazione della piccola proprietà contadini: è, questa, un'idea che può essere sostenuta, ma certa-

mente non era l'idea del legislatore quando formulò il progetto di legge primitivo.

Altri emendamenti saranno senza dubbio presentati dai colleghi. Noi abbiamo bisogno di conoscere in tempo utile tutti gli emendamenti che saranno presentati a questo disegno di legge, affinchè possano essere esaminati adeguatamente. Per queste considerazioni mi associo alla proposta di rinvio fatta dal senatore Milillo.

PRESIDENTE. Condivido le osservazioni fatte dai senatori Milillo e Grieco, ed è per questo che all'inizio della discussione ho richiamato l'attenzione dei colleghi sul quesito giuridico di fronte al quale ci troviamo. Sono d'accordo che se noi fossimo soltanto in tema di proroga, dovremmo fermarci all'articolo unico del disegno di legge in esame; ma, se noi dobbiamo passare alla discussione dei vari articoli proposti dal relatore, io non credo personalmente di poter assumere la responsabilità di procedere oltre nella discussione. Accedo quindi, per quanto riguarda la mia opinione personale, al concetto esposto dai senatori Milillo e Grieco che, cioè, si esamini se sia il caso o meno di procedere nella discussione dei vari emendamenti proposti dal relatore.

MENGHI. Noi abbiamo discusso, anzitutto, una questione di carattere costituzionale, che fortunatamente abbiamo superata, secondo me, in modo esatto. Potevamo, quindi, senza altro procedere alla discussione del disegno di legge in esame, che inizialmente si presentava di una estrema semplicità, cioè, come una proroga pura e semplice, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Senonchè, poiché prendendo lo spunto da tale proposta di proroga si mira a modificare sostanzialmente il decreto legislativo anzidetto, io sono del parere, dato che anch'io ho alcuni emendamenti da proporre, di carattere sostanziale, che effettivamente si debba dare ai colleghi il tempo necessario per esaminarli. Ritengo, quindi, che la proposta di rinvio debba essere approvata senz'altro.

DI ROCCO. Anch'io sono favorevole a che, prendendo lo spunto dalla proposta di proroga del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si possa giungere ad una modificazione della legge: ciò ci consente, infatti, di ovviare ad alcuni difetti che si sono rilevati da un più

approfondito esame della legge stessa e con l'esperienza.

Ad esempio, sono personalmente d'accordo con l'opinione espressa dal collega Medici, che, cioè, sia opportuno estendere il termine di due anni, previsto nel disegno di legge sottoposto al nostro esame. Ciò a mio avviso si rende necessario perchè la legge è stata universalmente considerata, nella classe agricola, ottima per favorire la formazione della piccola proprietà contadina. Del resto, il mio punto di vista è confortato da un precedente: quando noi abbiamo prorogato la legge riguardante i contratti di affitto per i pascoli, noi abbiamo apportato a tale legge alcune modificazioni sostanziali. Se si è, quindi, concordi sull'opportunità di introdurre emendamenti al testo del disegno di legge, occorre, d'altra parte, dare ai colleghi la possibilità di esaminare adeguatamente gli emendamenti stessi. È per questa ragione che io sono favorevole alla proposta di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

PIEMONTE, *relatore*. Come relatore, non posso che accedere al desiderio espresso dai colleghi Milillo e Grieco. Effettivamente la legge, attraverso gli emendamenti proposti, subisce sensibili modificazioni, per quanto molte di queste modificazioni, a mio parere, non siano tali da richiedere un lungo studio. Comunque, poichè altri emendamenti sono

stati presentati, evidentemente, dinanzi ad una proposta di rinvio motivata dal desiderio di esaminare tutti questi emendamenti, io non posso che dichiararmi favorevole ad essa.

LANZETTA. Faccio presente che la Camera dei deputati in sede di ratifica potrebbe modificare il testo del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Osservo anche che l'altro ramo del Parlamento potrebbe addivenire alle stesse modificazioni che noi potremmo apportare al testo del decreto legislativo in questione qualora dovessimo procedere all'approvazione dei vari emendamenti proposti al disegno di legge in esame. Se ciò dovesse accadere noi toglieremmo alla Camera dei deputati il suo potere di legiferare e, di fatto, ci sostituiremmo ad essa. Quel motivo di indelicatezza che il Presidente aveva in un primo momento indicato nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, mi sembra che sussista effettivamente e ritengo, quindi, che noi commetteremmo un grave errore se insistessimo nella discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Milillo, di rinviare la discussione del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 17,30.